**PROROGA COMPENSAZIONI CREDITI COMMERCIALI, DEBITI TRIBUTARI**

A.C.2220

ART. 3

*(Contrasto alle indebite compensazioni)*

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-*bis*” All’articolo 12-*bis* del decreto – legge 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “ anche per l’anno 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019”.

La Relatrice

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa **estende anche per il 2019 e per il 2020** l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali (contenute nell’articolo 12, comma 7-bis, del DL n.145 del 2013) in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti di riscossione entro il **31 ottobre 2019**.

**POTENZIAMENTO CONTROLLI ATTIVITA’ COMMERCIALI “MORDI E FUGGI”**

A.C.2220

ART. 23

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art.23-*bis*

(*Misure urgenti per il controllo della chiusura rapida di attività d’impresa*)

1. Al fine di contrastare l’attività irregolare finalizzata al raggiro dell’imposizione tributaria delle imprese commerciali che cessano l’attività rapidamente, presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate sono istituiti nuclei speciali di controllo, con l’ausilio della Guardia di Finanza e la polizia locale.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversioe del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
3. Per il potenziamento dell’attività di cui al comma 1, sono stanziati quale contributo statale 3 milioni di euro per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La Relatrice

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è finalizzata ad innalzare i livelli di controllo, del fenomeno in aumento negli ultimi anni, legato alle attività commerciali, (in particolare quelle di piccola o piccolissima dimensione) cd. “mordi e fuggi”, che cessano l’attività immediatamente dopo la loro apertura, allo scopo di raggirare l’imposizione tributaria, sottraendo all’imposizione fiscale e contributiva, ingenti risorse finanziarie. In particolare si prevede l’istituzione di cd “task force” a livello regionale, di nuclei speciali di controllo in uffici territoriali presso l’Agenzia delle entrate mediante l’ausilio di Gdf e polizia locale, attribuendo allo scopo 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

**Partecipazioni comuni all'accertamento**

*AC 2220*

ART. 34

*(Compartecipazione comunale al gettito accertato)*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell’esercizio dell’attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.".

La Relatrice

***Esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente di sussidi eccezionali***

*AC 2220*

ART. 35

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 inserire la seguente lettera:

“b) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte del datore di lavoro in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, ovvero a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati da un evento eccezionale come stabiliti da specifici provvedimenti emergenziali.”.

*E conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 35 con la seguente: "Modifiche al TUIR"*

La Relatrice

*AC 2220*

ART. 38

Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

“Articolo 38-*bis*

*(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute da banche)*

1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di *leasing* risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore si applica comunque l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare specializzata, a condizione che tale società sia controllata dalla banca un o dall’intermediario finanziario titolare del contratto di *leasing*. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”

La Relatrice

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta in esame si intende estendere alle cessioni poste in essere dalle ReoCo, l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Tale agevolazione, già prevista per gli intermediari finanziari e per le società veicolo di appoggio nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, viene comunque subordinata alla condizione che le ReoCo facciano parte di una catena di controllo costituita da soggetti che operano in qualità di banche o di intermediari finanziari.

**(TARI)**

*AC 2220*

ART. 38

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

"Art. 38-*bis*.

*(Agevolazioni TARI)*

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 658 sopprimere le parole “riferibile alle utenze domestiche”;

b) al successivo comma 659 sostituire le parole “può prevedere” con la parola “prevede” e alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, in proporzione alla durata dell'inutilizzo”;”

La Relatrice

**Crisi da sovraindebitamento**

*AC 2220*

**Emendamento**

Art.41

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

«Art 41*-bis*

*(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n.3)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n.3, sono apportate le seguenti modifiche:

1. all’articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:«3-*quinquies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».
2. All’articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato. Conseguetnemente, al comma 4 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3-*quinquies* dell’articolo 9”;

**Relazione illustrativa**

La norma anticipa alla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore l’impossibilità per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, cosa che attualmente avviene dalla data dell'omologazione del piano da parte del giudice (articolo 12-*ter* primo comma che infatti viene abrogato).

**Risorse comuni piccoli**

*AC 2220*

Art. 42

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-*bis.*

(*Mantenimento delle risorse non attribuite ai comuni fino a 5mila abitanti*)

1. All’articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell’anno successivo”".

La Relatrice

**IVA su TLR**

*AC 2220*

**Articolo 45**

*Dopo l’articolo 45 inserire il seguente:*

“Articolo 45-*bis*

*(Interpretazione autentica IVA su forniture di energia elettrica da teleriscaldamento)*

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.”

*Conseguentemente, all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole “*16.941.452” con le parole “10.941.452*”, le parole “*58.493.452*” con le parole “*52.493.452*”, le parole “*29.962.452*” con le parole “*23.962.452*”, le parole “*29.885.452*” con le parole “*23.885.452*”, le parole “*39.605.452*” con le parole “*33.605.452*”, le parole “*39.516.452*” con le parole “*33.516.452*”, le parole “*34.279.452*” con le parole “*28.279.452*”, le parole “*37.591.452*” con le parole “*31.591.452*”, le parole “*58.566.452*” con le parole “*52.566.452*””.*

La Relatrice

**Motivazione**

La Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica (recepita con D.Lgs. 102/2014) introduce la definizione di teleriscaldamento efficiente: un sistema che utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili o da sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o da “waste heat” (calore recuperato da processi produttivi ed altrimenti disperso) o da una combinazione di queste fonti. La Direttiva stimola inoltre gli Stati membri ad adottare “politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell’uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti” (art.14 comma 2) nonché “misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate” (art. 14 comma 4).

La direttiva dichiara che il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. Tali sistemi efficienti possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione europea. Migliorando l'efficienza energetica consentono di aumentare la quota di rinnovabili locali ed il recupero di calore altrimenti disperso. Inoltre tali sistemi possono facilitare l'integrazione delle rinnovabili, spesso disponibili a intermittenza, fornendo un bilanciamento alla rete (ad esempio attraverso stoccaggio termico) e, nel complesso, quindi aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Oltre a ciò, la diffusione delle reti di teleriscaldamento rappresenta uno strumento di primaria importanza per il miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani, in quanto consente di sostituire numerose caldaie domestiche o condominiali, che rappresentano una fonte non trascurabile di emissioni inquinanti, con impianti a bassissimo impatto ambientale.

I sistemi di teleriscaldamento efficienti non sono espressamente contemplati dalla disciplina normativa vigente in quanto essa è precedente, ma sono da intendersi sicuramente ricompresi nelle intenzioni del legislatore.

L’emendamento proposto chiarisce quindi l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata, esplicitando che fra le casistiche ammissibili rientrano anche *i sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti.* Allo stato, infatti, alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate tendono a interpretare restrittivamente l’ambito di applicazione dell’agevolazione in parola; tuttavia, in tal modo, anche le forniture di energia termica considerate “green” verrebbero assoggettate ad aliquota Iva ordinaria, **facendo inesorabilmente lievitare il costo a carico dell’utenza finale**, che verrebbe quindi disincentivata ad allacciarsi a reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, nonostante gli indubbi vantaggi ambientali che deriverebbero da una simile scelta. Inoltre, anche la competitività delle imprese di settore, che negli anni hanno sostenuto significativi investimenti per la creazione di reti e di impianti capaci di combinare servizi di qualità e tutela dell’ambiente, verrebbe compromessa. Il tutto a discapito degli obiettivi fissati dall'UE nel programma 2030*.*

**Perequazione edilizia scolastica**

*AC 2220*

**Emendamento**

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-*bis*

(*Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica*)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128".

2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la deroga prevista dal medesimo comma 5 si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "sono destinate" è aggiunta la seguente: "prioritariamente".

4. All’articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.”.

La Relatrice

*AC 2220*

Art.49

*Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:*

«Art 49*-bis*

*(Agevolazioni fiscali per la produzione sostenibile)*

1. Al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26-*bis*:

1. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

2. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) all’articolo 26-*ter*:

1. al comma 1, le parole: “Per l'anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021”;

2. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

3. al comma 3, primo periodo, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

4. Il comma 6 è sostituito con il seguente: “6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede;

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Relatrice

Relazione illustrativa

L’emendmento intende estendere al 2021 le nome in materia di economia circolare introdotte, dal decreto legge n. 34 del 2019, per il solo anno 2020. In particolare, l’articolo 26-bis di tale decreto ha introdotto misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. L’articolo 26-ter riconosce benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

***ACI***

*AC 2220*

Articolo 51

*(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"2-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico,ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,vengono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati vengono resi disponibili alle Regioni e alle Province autonome, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo.

2-*ter*. Le Regioni e le Province autonome continuano a gestire il proprio archivio delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, delsoggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 3.

2- *quater***.** Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2- *quinquies.*Eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento sono destinate al Fondo speciale per interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica, di cui all’**articolo 58-*bis*** del presente decreto.

La Relatrice

*AC 2220*

Art 52

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

"Art 52*-bis*

*(Detrazione per le lezioni private)*

1. All’articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
2. al comma 1, dopo la lettera *i-decies)*, aggiungere la seguente: «*i-undecies)* le spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private e ripetizioni da parte di docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado»;
3. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies)*, la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 50.000».
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021; dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Relatrice

**INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE**

A.C.2220

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

Art.58-*bis*

*(Fondo speciale per interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo speciale denominato: “Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica”, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università e il Ministro dell’interno, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, le priorità degli interventi,  nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La Relatrice

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è finalizzata ad istituire un fondo speciale denominato: **“Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica**”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, **in favore degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici** e quelli che a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, necessitano operazioni urgenti di ripristino delle infrastutture. Occorre ribadire, come nel corso degli anni, le politiche di prevenzione troppo spesso rinviate, non hanno determinato significativi innalzamento dei livelli di garanzia in termini di certezza e affidabilità delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, presenti nei territori dei comuni del Paese. Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi,  nonché ogni altra disposizione attuativa, sono stabilite con DPMC, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.